

FSE FONDO SOCIALE EUROPEO
SICILIA 2020
PROGRAMMA OPERATIVO



**AVVISO 39/2020 INTERVENTO
SPERIMENTALE DI ALTA
FORMAZIONE: TIROCINI
FORMATIVI PRESSO IL
CONSIGLIO DI GIUSTIZIA
AMMINISTRATIVA PER LA
REGIONE SICILIANA 2020/2021**

Indice

ARTICOLO 1 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO	3
ARTICOLO 2 – FINALITA’	6
ARTICOLO 3 – OGGETTO DELL’INTERVENTO	6
ARTICOLO 4 – RISORSE DISPONIBILI	7
ARTICOLO 5 – DESTINATARI DELL’AVVISO.....	8
ARTICOLO 6 – DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ.....	8
ARTICOLO 7 – MODALITÀ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.....	10
ARTICOLO 8 – PROCEDURA DI AMMISSIBILITA’ E CRITERI DI VALUTAZIONE	11
ARTICOLO 9 – APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA E MODALITÀ DI FINANZIAMENTO	12
ARTICOLO 10 – EROGAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO.....	13
ARTICOLO 11 – RACCORDO CON IL CGARS.....	13
ARTICOLO 12 – DIRITTI E DOVERI DEL TIROCINANTE	13
ARTICOLO 13 – CONTROLLI.....	14
ARTICOLO 14 – CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA.....	14
ARTICOLO 15 – CONDIZIONI DI TUTELA DELLA PRIVACY.....	15
ARTICOLO 16 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	15
ARTICOLO 17 – ALLEGATI.....	15



Unione Europea



Fondo Sociale Europeo

ARTICOLO 1 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- Regolamento Delegato (UE) N. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
- Regolamento Delegato (UE) N. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i Fondi Strutturali e di Investimento Europei, e successive modificazioni e integrazioni;
- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/207 della Commissione del 20 gennaio 2015 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di informazioni relative a un grande progetto, il piano d'azione comune, le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, la dichiarazione di

affidabilità di gestione, la strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo annuale nonché la metodologia di esecuzione dell'analisi costi-benefici e, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo di cooperazione territoriale europea;

- Regolamento Delegato (UE) 2015/1970 della Commissione dell'8 luglio 2015 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità relative al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo, al Fondo di coesione e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e successive modificazioni e integrazioni;
- Regolamento Delegato (UE) 2015/1974 della Commissione dell'8 luglio 2015 che stabilisce la frequenza e il formato della segnalazione di irregolarità riguardanti il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, a norma del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
- Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione dei dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- Regolamento delegato (UE) 2017/90 della Commissione, del 31 ottobre 2016, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute;
- Regolamento (UE, Euratom) n.1046/2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 aprile 2020 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 1301/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19 (COM(2020)0138 – C9-0095/2020 – 2020/0054(COD))
- Accordo di Partenariato di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1303/2013, approvato dalla CE con decisione di esecuzione C(2014) 8021 final il 29 ottobre 2014 CCI 2014IT16M8PA001;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 349 del 10 dicembre 2014, che apprezza e adotta il Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2014-2020 per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Sicilia, a seguito delle integrazioni e modifiche che, in accordo con la Commissione Europea, si sono apportate al programma, in conseguenza delle osservazioni inviate in data 27 ottobre 2014 dalla Commissione medesima;
- Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo 2014-2020 per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Sicilia in Italia (di seguito POR FSE) - Decisione di esecuzione della Commissione europea C(2014) 10088 final del 17.12.2014 CCI 2014IT05SFOP014
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 39 del 26 febbraio 2015, che apprezza il Programma operativo del Fondo sociale europeo 2014-2020 per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione", in quanto

- recepisce le osservazioni presentate l'11 dicembre 2014 dalla Commissione Europea relativamente all'innalzamento della dotazione finanziaria della quota comunitaria destinata alla priorità di investimento 8.iv "l'uguaglianza tra uomini e donne in tutti i settori, incluso l'accesso all'occupazione e alla progressione della carriera, la conciliazione fra vita professionale e vita privata e la promozione della parità di retribuzione per uno stretto lavoro o un lavoro di pari valore";
- Decisione di esecuzione della Commissione C(2018) 598 finale del 8.2.2018 che modifica la decisione di esecuzione C(2014) 8021 che approva determinati elementi dell'accordo di partenariato con l'Italia;
 - Decisione di esecuzione della Commissione Europea del 29.10.2018 che modifica la decisione di esecuzione C(2014) n. 10088 di approvazione del PO;
 - Decisione di esecuzione della Commissione C(2020) 174 finale del 20.01.2020 che modifica la decisione di esecuzione C(2014) 8021 che approva determinati elementi dell'accordo di partenariato con l'Italia;
 - Protocollo d'Intesa tra la Regione Siciliana e il Comando regionale della Guardia di Finanza ai fini del coordinamento dei controlli e dello scambio di informazioni in materia di finanziamenti dei Fondi strutturali comunitari;
 - Guida alle opzioni semplificate in materia di costi (OSC). Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE)", EGESIF 14-0017;
 - Deliberazione di Giunta regionale n. 242 del 23/06/2017 di approvazione del Sistema di Gestione e Controllo del PO FSE Sicilia 2014-2020 - Descrizione delle funzioni e delle procedure in atto per l'Autorità di Gestione e per l'Autorità di Certificazione (ai sensi degli artt. 123 e 124 del Regolamento (UE) n.1303/2013 e dell'art. 3 e dell'Allegato III del Regolamento (UE) n.1011/2014), aggiornato con DDG n. 7519 del 18/12/2018 e DDG n. 156 del 30/01/2020 e s.m.i.;
 - Vademecum per l'attuazione del Programma Operativo Regionale Siciliana FSE, 2014-2020 (di seguito anche "Vademecum") ultima versione vigente;
 - Manuale delle Procedure dell'Autorità di Gestione del Programma Operativo Regionale Regione Siciliana FSE 2014-2020, ultima versione vigente;
 - Criteri di selezione delle operazioni a valere sul FSE per il periodo 2014-2020, approvati dal Comitato di Sorveglianza del PO FSE 2014-2020 in data 10 giugno 2015 e modificati con procedura scritta n.11/2018 nota prot. n. 16780 del 12.03.2018;
 - Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
 - D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", come modificato dal D.lgs. n. 10 agosto 2018, n. 101;
 - Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69 recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia (GU Serie Generale n.144 del 21-06-2013 - Suppl. Ordinario n. 50) convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 (in S.O. n. 63, relativo alla G.U. 20/08/2013, n. 194);
 - Art. 73 rubricato "Formazione presso gli uffici giudiziari" del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante disposizioni in materia di formazione presso gli uffici giudiziari, e nello specifico i commi 8-bis e 8-ter;
 - Deliberazione della Giunta Regionale n. 363 del 26 ottobre 2016 che disciplina l'applicazione nella Regione Siciliana dell'art. 73 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 "Tirocinio formativo presso gli Uffici giudiziari";
 - Protocollo di Intesa sottoscritto in data 15 dicembre 2016 dal Presidente del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana e il Presidente della Regione Siciliana, che

disciplina i reciproci rapporti e impegni in merito all'attivazione e attuazione dei tirocini formativi ex art. 73, Decreto Legge n. 69/2013, convertito in Legge n. 98/2013;

- D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020";
- Decreto Interministeriale 30 dicembre 2019 "Determinazione annuale delle risorse destinate all'attribuzione di borse di studio per lo svolgimento di tirocini formativi presso uffici giudiziari e per la definizione dei requisiti per la presentazione delle domande - Anno 2019";
- Legge Regionale n. 7 del 21 maggio 2019 recante "Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa" che abroga ex art. 35 la Legge Regionale 30 aprile 1991, n. 10 recante "Disposizioni per i provvedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa";
- Legge regionale del 12 maggio 2020 n. 9, "Legge di stabilità regionale 2020-2022";
- Legge regionale 12 maggio 2020 n. 10, "Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2020-2022".

ARTICOLO 2 - FINALITA'

1. La Regione Siciliana, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 73 del D. L. n. 69/2013 e in coerenza con il PO FSE 2014-2020 e le relative disposizioni di attuazione, con il presente Avviso contribuisce alla attuazione di tirocini formativi presso il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana (CGARS), attraverso il finanziamento di **tre** borse di studio. Si intende in tal modo contribuire al contempo al rafforzamento amministrativo del CGARS e all'occupabilità di giovani laureati siciliani.

2. Si evidenzia che tale Avviso è emanato anche in attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 363 del 26 ottobre 2016 che disciplina la realizzazione dei tirocini formativi presso il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana (CGARS) e del Protocollo di intesa del 15 dicembre 2016 sottoscritto dal Presidente del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ed il Presidente della Regione Siciliana che disciplina i reciproci rapporti e impegni in merito all'attivazione e attuazione dei tirocini formativi.

3. L'intervento, in coerenza con i sopra richiamati atti e dispositivi normativi vigenti, in continuità con la precedente azione sperimentale condotta presso lo stesso CGARS, si colloca nell'alveo del più generale processo di miglioramento dell'efficienza e delle prestazioni ad oggi in atto presso gli uffici del CGARS.

ARTICOLO 3 - OGGETTO DELL'INTERVENTO

1. Il presente Avviso ha ad oggetto la "Formazione presso gli uffici giudiziari", disciplinata dall'art. 73 del Decreto Legge n. 69/2013, convertito in Legge n.98/2013, nel quale si stabilisce che i migliori giovani laureati in giurisprudenza, in possesso dei requisiti richiamati al successivo articolo 5 dell'avviso, possono accedere, a domanda, e per una sola volta, ad un periodo di formazione teorico-pratica della durata di 18 mesi complessivi.

2. Per consentire la frequenza al tirocinio presso il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, di cui al punto precedente, con tale Avviso si indice per le annualità 2020/2021 una selezione per l'assegnazione di borse di studio a **tre** neo laureati, formalmente selezionati dal CGARS.

3. L'importo delle borse di studio, di cui al punto precedente, ai sensi dell'art. 4 del Decreto Interministeriale 30 dicembre 2019 recante "Determinazione annuale delle risorse destinate all'attribuzione di borse di studio per lo svolgimento di tirocini formativi presso uffici giudiziari e

per la definizione dei requisiti per la presentazione delle domande - Anno 2019", è pari a € 400 lordi mensili. Al fine di far fronte ai maggiori oneri a carico dei destinatari che risiedono a una distanza superiore a 100 km dal luogo di svolgimento del tirocinio tale importo è incrementato a € 600 lordi mensili. Pertanto ogni tirocinio ha un valore individuale complessivo pari a € 7.200,00 che s'incrementa a € 10.800,00 nel caso di destinatari che risiedono ad una distanza superiore a 100 km dal luogo di svolgimento dei tirocini. L'importo complessivo della borsa deve essere considerato al lordo delle eventuali imposte e/o trattenute dovute per legge.

4. La Regione si farà carico altresì del premio assicurazione, di cui al successivo punto 5 di questo articolo, e di eventuali altri oneri assicurativi e contributivi quali INAIL e IRAP.

5. Ogni borsista è tenuto a stipulare due polizze assicurative per accadimenti che potrebbero manifestarsi durante lo svolgimento: la prima, con un massimale minimo di € 75.000, a copertura di eventuali malattie; la seconda, con un massimale minimo di € 500.000, per sinistro e responsabilità civile verso terzi a copertura di eventuali danni causati a persone o cose. I premi di entrambe queste polizze, saranno rimborsati dalla Regione fino a un importo massimo di € 200,00, previa presentazione della copia conforme dei contratti di polizza stipulati e della avvenuta quietanza di pagamento.

6. La struttura dell'Amministrazione responsabile del presente Avviso è il Dipartimento dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo Studio della Regione Siciliana (d'ora in poi anche solo Dipartimento).

ARTICOLO 4 - RISORSE DISPONIBILI

1. La dotazione di questo Avviso è pari a € 36.000,00 (trentaseimila/00euro) e trova finanziamento a valere del Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo 2014-2020 della Regione Siciliana (d'ora in poi PO FSE). Tale Avviso, coerentemente al contesto e alla cornice programmatica del PO FSE, si colloca in particolare nell'ambito dell'Asse 3 e della Priorità/Obiettivo riportati nella tabella seguente, e concorre al raggiungimento di specifici target finanziari e fisici.¹

Asse prioritario	Pdl	Obiettivo specifico	Azione	Categoria di operazione	Forma di finanziamento
Asse 3. ISTRUZIONE E FORMAZIONE	10. ii)	10.5 Innalzamento dei livelli di competenze, di partecipazione e di successo formativo nell'istruzione universitaria e/o equivalente	Azione: 10.5.2 Borse di studio e azioni di sostegno a favore di studenti capaci e meritevoli privi di mezzi e di promozione del merito tra gli studenti, inclusi gli studenti con disabilità	116. Miglioramento della qualità e dell'efficienza e dell'accessibilità all'istruzione terziaria e di livello equivalente al fine di aumentare la partecipazione e i livelli di istruzione, in particolare per i gruppi svantaggiati	Sovvenzione a fondo perduto

2. Nel caso di disponibilità residua di risorse l'Amministrazione si riserva di riaprire i termini del presente Avviso.

¹Le operazioni realizzate nell'ambito dell'Avviso alimentano i seguenti indicatori di risultato previsti dal PO FSE per l'obiettivo specifico 10.5 e di realizzazione per la priorità 10.ii).

SR 9	Quota di partecipanti che acquisisce le competenze previste
CO 22	Numero di progetti destinati alle pubbliche Amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale

ARTICOLO 5 - DESTINATARI DELL'AVVISO

1. Possono accedere al presente Avviso i soggetti che, ai sensi del comma 1 dell'art. 73 del D.L. n. 69/2013, sono stati formalmente selezionati dal CGARS con apposita procedura di selezione pubblica. Si rammenta che tali soggetti, ai sensi del richiamato disposto normativo, devono possedere le seguenti caratteristiche:

- a) laurea in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale;
- b) siano in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 42-ter, comma 2, lettera g), del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 (non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza);
- c) media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110;
- d) non abbiano compiuto i trenta anni di età;
- e) non abbiano già svolto un periodo di tirocinio, ai sensi dell'art. 73, D.L. n. 69/2013, presso il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana né presso altri Uffici giudiziari (per coloro i quali risultino aver svolto tirocini sulla base di convenzioni con le Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali, ai sensi dell'art. 37 del d.l. 6 luglio 2011 n. 98, o di altre normative, l'ammissione avrà luogo solo nei limiti dei posti che resteranno disponibili all'esito dell'ammissione degli altri richiedenti, in possesso dei requisiti, che non abbiano mai svolto alcuno stage).

2. Per presentare domanda di assegnazione della borsa i giovani laureati, già ammessi al tirocinio a seguito della procedura di selezione pubblica espletata dal CGARS, devono:

- a) avere la residenza anagrafica o stabile domicilio nella Regione Sicilia da almeno tre anni dalla data di presentazione della domanda;
- b) essere disoccupati o inoccupati al momento della presentazione della domanda sul presente Avviso pubblico, ai sensi della normativa vigente. Lo stato di disoccupazione o inoccupazione dovrà permanere per l'intera durata del tirocinio.

ARTICOLO 6 - DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ

1. L'attività di tirocinio si svolge presso il CGARS con sede a Palermo, ed è così strutturata:

1.1 I tirocinanti, in numero non superiore a due, saranno affidati a un Magistrato formatore che si è reso disponibile, ovvero è designato dal capo dell'ufficio. Soltanto negli ultimi sei mesi del tirocinio il Magistrato può chiedere l'assegnazione di un nuovo ammesso al tirocinio, per garantire continuità nell'attività di assistenza. Il tirocinante dovrà predisporre un Format (All. 3 - Format scheda su attività svolta nei due mesi) con cadenza bimestrale, in cui si riportano le attività svolte, gli apprendimenti e le competenze acquisite nel periodo di tirocinio. La relazione deve essere firmata dal tirocinante e controfirmata dal Magistrato formatore e trasmessa ai competenti Uffici della Regione Siciliana. Al termine del tirocinio, il tirocinante redige una relazione finale, così come già prevista dall'art. 73 del D.L. n. 69/2013, nella quale descrive lo svolgimento delle attività realizzate su tutto il periodo e indicando in particolare le controversie più significative alla cui trattazione ha contribuito. Questa relazione deve essere presentata al Magistrato formatore.

1.2 Il tirocinio, come anticipato, avrà una durata di 18 mesi e si articolerà, ai fini del presente Avviso, in 20 ore settimanali di attività da svolgere in raccordo con il magistrato e secondo le modalità concordate con lui e non esclusivamente presso gli Uffici del CGARS. Le ore d'impegno devono essere riportate dal tirocinante in un foglio ore d'impegno che deve accompagnare la relazione bimestrale sulle attività svolte di cui al punto 1.1 di questo articolo. Il format della relazione bimestrale sulle attività e del foglio ore d'impegno è riportato nell'allegato 3 al presente Avviso. Al termine del percorso formativo ciascun tirocinante dovrà aver svolto almeno il 70% del monte ore complessivo. Il tirocinio si svolge secondo le modalità indicate nell'art. 73 D.L. 69/2013 e le eventuali linee guida fissate dal CGARS. I tirocinanti assistono e coadiuvano il Magistrato nello svolgimento delle attività ordinarie. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa fornirà le necessarie dotazioni strumentali per ciascun ammesso e consentirà l'accesso ai sistemi informatici ministeriali. Gli ammessi al tirocinio possono accedere ai fascicoli processuali, partecipare alle udienze e alle camere di consiglio (salvo che il giudice ritenga di non ammetterli). Il tirocinante dovrà firmare un'autodichiarazione circa l'assenza di motivi di conflitto di interesse tra il tirocinio da svolgersi ed eventuali attività terze. I tirocinanti potranno partecipare, inoltre, ai corsi di formazione organizzati per i magistrati e ai corsi di formazione, almeno semestrali, a loro dedicati, secondo i programmi indicati dalla Scuola superiore della magistratura.

1.3 I tirocinanti hanno l'obbligo di riservatezza e di astensione dalla deposizione testimoniale riguardo alle informazioni e notizie acquisite durante il periodo di formazione. I tirocinanti non possono svolgere attività difensiva presso l'ufficio giudiziario a cui appartiene il Magistrato formatore, né in favore delle parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al Giudice formatore, anche nelle successive fasi o gradi di giudizio. Gli ammessi al tirocinio possono svolgere, purché compatibili, altre attività quali il dottorato di ricerca purché senza borsa, il tirocinio forense, la frequenza delle scuole di specializzazione per le professioni legali. Qualora i tirocinanti siano iscritti alla pratica forense o a una Scuola di specializzazione, l'attività di formazione si svolge in collaborazione con i consigli dell'Ordine degli Avvocati e con le Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali, ove siano state stipulate le relative convenzioni. Il tirocinio formativo può essere interrotto, su decisione del CGARS, per il venir meno del rapporto fiduciario con il tirocinante.

1.4 L'esito positivo del tirocinio:

- costituisce titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario;
- è valutato per un periodo pari ad un anno di tirocinio forense e notarile;
- è valutato per un periodo pari ad un anno di frequenza delle scuole di specializzazione per le professioni legali;
- costituisce titolo di preferenza per la nomina a giudice onorario di tribunale e a vice procuratore onorario;
- costituisce titolo di preferenza, a parità di merito, nei concorsi indetti dall'amministrazione della giustizia, dall'amministrazione della giustizia amministrativa e dall'Avvocatura dello Stato.
- costituisce titolo di preferenza, a parità di titoli e di merito, nei concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato.

L'esito positivo del tirocinio presso il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana è equiparato a tutti gli effetti a quello svolto presso gli uffici giudiziari ordinari.

A tal fine, a conclusione del periodo di tirocinio, il magistrato formatore redige relazione ai sensi del comma 11 dell'art. 73 D.L. n. 69/2013 e la trasmette alla Regione.

ARTICOLO 7 - MODALITÀ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. La domanda di assegnazione della borsa di studio va presentata, a pena d'inammissibilità, secondo il Format di cui all'Allegato 1.

2. Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- Curriculum vitae aggiornato in formato EUROPASS;
- Copia di Decreto di ammissione al tirocinio da parte del CGARS;
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del richiedente, debitamente firmata dal candidato (secondo il format di cui all'Allegato 2), in cui si dichiara la residenza anagrafica, lo stato di disoccupazione/inoccupazione, la media degli esami indicati all'art. 4 del presente Avviso, il voto di conseguimento del titolo di studio. A tale dichiarazione deve essere allegata fotocopia del documento di riconoscimento leggibile e in corso di validità;

Alla domanda dovranno, altresì, essere allegati:

- attestazione ISEE (o ISEEU) in corso di validità ai fini dell'attribuzione della preferenza prevista all'art. 9 per il caso di parità di punteggio
- Informativa privacy (secondo il format di cui all'Allegato 6);

Il fac-simile degli allegati sarà pubblicato, in formato editabile, sul sito internet istituzionale <http://pti.regione.sicilia.it> e, al fine di darne ampia diffusione, sul sito ufficiale del Fondo Sociale Europeo all'indirizzo www.sicilia-fse.it.

3. La domanda (di cui all'Allegato 1), unitamente ai rimanenti allegati, debitamente compilati (ove richiesto), sottoscritti (ove richiesto) e salvati in formato PDF, deve essere presentata tramite posta elettronica certificata (PEC) al Dipartimento Regionale dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo Studio, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata dipartimento.istruzione@certmail.regione.sicilia.it.

La documentazione deve pervenire dal soggetto proponente mediante la propria casella di posta elettronica certificata (PEC) la cui titolarità sia associata all'identità del soggetto proponente e deve essere in corso di validità. La PEC deve avere come oggetto la dicitura: "Tirocini formativi 2020/2021 presso il CGARS".

4. Fermo restando quanto sopra, a pena di inammissibilità, le domande dovranno pervenire via posta elettronica certificata entro e non oltre le ore 23.59:59 del 18.01.2021. A riguardo, faranno fede la data e l'ora riportata nella ricevuta di consegna.

5. L'Amministrazione non assume responsabilità per eventuali ritardi o disagi dipendenti dal fornitore di servizi di posta elettronica certificata o per ritardi o disagi tecnici dipendenti dalla connettività utilizzata dal soggetto proponente;

6. Eventuali domande di chiarimento in merito ai contenuti dell'Avviso e dei relativi allegati devono essere inoltrate al Dipartimento Regionale dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo Studio entro e non oltre dieci giorni lavorativi antecedenti la chiusura dei termini di presentazione tramite e-mail all'indirizzo dedicato avvisifse1420chiarimenti@regione.sicilia.it. Le risposte ai chiarimenti pervenuti verranno inserite all'interno delle FAQ che verranno pubblicate sul sito internet <http://www.sicilia-fse.it> alla sezione Bandi e Avvisi.

7. Ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, il soggetto proponente si assume la piena responsabilità civile e penale in caso di dichiarazioni false e mendaci.

8. Il trattamento dei dati personali è disciplinato dal Reg. UE n. 2016/679 e D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", come modificato dal D.lgs. n. 10 agosto 2018, n.101.

ARTICOLO 8 - PROCEDURA DI AMMISSIBILITA' E CRITERI DI VALUTAZIONE

1. Le istanze sono ritenute non ammissibili alla valutazione, se:

- non contengono la documentazione indicata all'art. 7 del presente Avviso;
- sono presentate da soggetti non ammissibili ai sensi del presente Avviso;
- sono presentate in violazione delle modalità e dei termini indicati nel presente Avviso;
- non sono debitamente sottoscritte dal soggetto richiedente.

2. La verifica di ammissibilità di valutazione delle candidature è eseguita a cura del Servizio X - Sistema Universitario e della Ricerca scientifica e tecnologica del Dipartimento Regionale dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo Studio.

3. La selezione avverrà nel rispetto dei principi di eguaglianza di genere e di non discriminazione e sarà effettuata mediante istruttoria dall'Ufficio dell'Amministrazione preposto, sulla base dei punteggi dei criteri che seguono.

a) **Media esami** indicati all'art. 5 del presente Avviso:

- 8 punti per la media di 30 e lode;
- 7 punti per la media di 30;
- 5 punti per la media di 29;
- 3 punti per la media di 28;
- 1 punto per la media di 27.

b) **Titolo di studio**: sarà valutato il punteggio riportato nel conseguimento del titolo di studio richiesto per la partecipazione alla selezione:

- 8 punti per voto di laurea 110 e lode;
- 7 punti per voto di laurea 110;
- 6 punti per voto di laurea 109;
- 4 punti per voto di laurea 108;
- 3 punti per voto di laurea 107;
- 2 punti per voto di laurea 106;
- 1 punto per voto di laurea uguale a 105.

c) **Età anagrafica**:

- 8 punti per 25 anni di età non compiuti al momento della presentazione della domanda;
- 7 punti per 25 anni di età compiuti al momento della presentazione della domanda;
- 6 punti per 26 anni di età compiuti al momento della presentazione della domanda;
- 5 punti per 27 anni di età compiuti al momento della presentazione della domanda;
- 3 punti per 28 anni di età compiuti al momento di presentazione della domanda;
- 1 punto per 29 anni di età compiuti al momento di presentazione della domanda.

4. Per il conseguimento della borsa è necessario conseguire un punteggio superiore a 8 punti; il punteggio massimo attribuibile è pari a 24 punti.

5. Tutti i titoli valutabili dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda. Solo su apposita richiesta dell'Amministrazione, i titoli dovranno essere prodotti in originale ovvero in fotocopia, purché accompagnati da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 attestante che si tratta di copia conforme all'originale unita alla fotocopia di un valido documento di riconoscimento.

ARTICOLO 9 - APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA E MODALITÀ DI FINANZIAMENTO

1. La graduatoria sarà articolata, secondo un ordine decrescente dei singoli beneficiari ammessi a finanziamento, riguardo al punteggio totale ottenuto. Qualora, dopo l'applicazione dei criteri di valutazione, dovesse risultare una parità tra i candidati sarà data priorità al candidato con valore ISEE più basso, e in ulteriore subordine, si privilegerà il criterio della parità di genere. A conclusione delle fasi di verifica di ammissibilità e di valutazione, il Dipartimento predisporrà la graduatoria composta dagli elenchi di seguito indicati:

- Selezionati positivamente al beneficio della borsa di studio;
- Selezionati positivamente ma non beneficiari della borsa di studio per incapienza della dotazione finanziaria;
- Non selezionati al beneficio della borsa di studio per punteggio insufficiente;
- Non ammessi a valutazione.

L'attribuzione delle borse di studio avverrà fino a concorrenza delle risorse disponibili.

2. Gli esiti della valutazione sono assunti dal Dipartimento Regionale dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo Studio con apposito decreto del Dirigente Generale di approvazione della graduatoria provvisoria, pubblicato, ai fini della notifica, per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, e integralmente sul sito internet www.sicilia-fse.it e sul sito www.regione.sicilia.it nelle pagine del Dipartimento. Nel decreto sarà indicato il termine per eventuali osservazioni.

3. Successivamente, sarà predisposto il decreto del Dirigente Generale di approvazione della graduatoria definitiva, finanziamento e impegno, che sarà pubblicato, ai fini della notifica ai beneficiari, per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e integralmente sul sito internet www.sicilia-fse.it e sul sito www.regione.sicilia.it nella pagina del Dipartimento.

I soggetti risultati beneficiari delle borse, entro il termine di 10 giorni lavorativi dalla suddetta notifica del provvedimento di approvazione della graduatoria definitiva, in caso di accettazione o di rinuncia alla stessa, dovranno darne comunicazione espressa indirizzata al Servizio IV - Gestione Interventi in materia di istruzione scolastica, universitaria e per la ricerca, tramite pec, all'indirizzo dipartimento.istruzione@certmail.regione.sicilia.it.

4. Si avverte che qualora l'esito degli eventuali controlli realizzati dall'Amministrazione, ai sensi di legge, sulle autodichiarazioni prodotte, dovesse essere non positivo si procederà all'immediata revoca della borsa concessa.

5. Il Dipartimento dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo Studio procederà all'erogazione delle singole borse di studio con una cadenza bimestrale.

ARTICOLO 10 - EROGAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO

1. Agli ammessi al tirocinio, la Regione Siciliana attribuisce una borsa di studio di euro 400,00 lordi mensili che verrà erogata bimestralmente (ogni pagamento sarà pertanto di euro 800,00) a seguito di ricevimento e validazione da parte dell'amministrazione regionale della relazione bimestrale sulle attività svolte e del foglio ore d'impegno di cui ai punti 1.1 e 1.2 dell'articolo 6. (format della relazione bimestrale sulle attività e del foglio ore d'impegno Allegato 3 al presente Avviso). Qualora il tirocinante sia residente in un Comune, la cui distanza sia superiore a 100 km dal luogo di svolgimento del tirocinio, percepirà una borsa di studio di euro 600,00 lordi mensili, anche in questo caso erogata con cadenza bimestrale (ogni pagamento sarà pertanto di euro 1.200,00) e sempre a seguito di ricevimento e validazione da parte dell'amministrazione regionale della relazione bimestrale sulle attività svolte e del foglio ore d'impegno (Allegato 3 al presente Avviso).
2. Lo svolgimento del tirocinio di formazione teorico-pratica non comporta la costituzione di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo.
3. Le borse saranno corrisposte a conclusione di ogni bimestre e secondo le modalità di cui al sopra richiamato punto 1.
4. Qualora, dopo l'assegnazione del tirocinio in base al presente Avviso pubblico, il tirocinante fosse destinatario di un'altra indennità/borsa di studio, dovrà compiere una scelta, non essendo ammissibile una doppia agevolazione nel corso dello svolgimento del tirocinio presso il CGARS.
5. La scelta effettuata dovrà essere comunicata alla Regione Siciliana (come previsto nel successivo art. 12).
6. La liquidazione della borsa da parte del Servizio regionale competente è subordinata alla presentazione della relazione con cadenza bimestrale (Allegato 3) sulle attività svolte e sugli apprendimenti e competenze acquisite, predisposta dal tirocinante e controfirmata dal Magistrato formatore.
7. Il tirocinante riceverà l'erogazione della borsa sul conto corrente intestato o cointestato al tirocinante stesso.
8. In caso di cessazione anticipata, il contributo della borsa riferito al mese interrotto sarà erogato in maniera proporzionata rispetto al periodo effettivamente svolto. Qualora il tirocinante non abbia svolto il 70% del monte ore complessivo il beneficio sarà soggetto a revoca.

ARTICOLO 11 - RACCORDO CON IL CGARS

1. Il CGARS fornisce alla Regione Siciliana tutte le informazioni riguardanti i tirocini ammessi e le procedure ad essi inerenti, nonché ogni altra informazione che si renda necessaria nella gestione dell'intervento.
2. Il Magistrato formatore redige, al termine dello stage, una relazione ai sensi del comma 11 dell'art. 73 D.L. n. 69/2013 e la trasmette alla Regione.
3. In caso d'interruzione del tirocinio, ai sensi dell'art. 73 comma 9 del Decreto Legge n. 69/2013, il CGARS è tenuto a comunicare alla Regione Siciliana l'avvenuta interruzione dello stesso.

ARTICOLO 12 - DIRITTI E DOVERI DEL TIROCINANTE

1. Il tirocinante è tenuto a:

- rispettare quanto indicato nel decreto emesso dal CGARS di ammissione al tirocinio, allegato alla domanda di cui all'art. 7 del presente Avviso.

- predisporre le schede con cadenza bimestrale (utilizzando il format indicato all'Allegato 3) in cui si riportano le attività svolte, gli apprendimenti e le competenze acquisite durante il periodo di tirocinio presso il CGARS. Le relazioni sono necessarie per un riscontro sullo stato di avanzamento del tirocinio e per procedere alla liquidazione bimestrale dell'indennità.
 - comunicare al CGARS e alla Regione Siciliana, l'eventuale sospensione del tirocinio, almeno sette giorni prima dell'inizio del periodo di sospensione stessa (secondo il format di cui all'Allegato 4).
 - comunicare formalmente al CGARS, e per conoscenza alla Regione Siciliana, l'eventuale interruzione/cessazione anticipata del tirocinio, almeno quindici giorni prima della data d'interruzione/cessazione anticipata dello stesso (secondo il format di cui all'Allegato 5).
 - comunicare la scelta effettuata qualora risulti beneficiario di un'altra indennità/borsa di studio.
2. La sospensione del tirocinio può avere una durata massima di 30 giorni durante i quali l'indennità non sarà erogata.

ARTICOLO 13 - CONTROLLI

1. Durante la realizzazione dei tirocini ammessi a finanziamento, la Regione Siciliana, tramite le proprie strutture, effettuerà le opportune verifiche previsti dalla normativa vigente in materia. Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso, trattandosi di sovvenzione a singoli destinatari, si applica la disciplina prevista dal Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione per il PO della Regione Siciliana 2014/2020 e dal Vademecum FSE 2014/2020, nelle ultime versioni vigenti, nonché la normativa di settore vigente in materia.
2. Nel caso in cui le verifiche di cui sopra riscontrino irregolarità e/o l'insussistenza dei requisiti previsti dal presente Avviso pubblico o il mancato rispetto delle disposizioni indicate dall'avviso medesimo, dal Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione per il PO della Regione Siciliana 2014/2020 e dal Vademecum FSE 2014/2020, laddove applicabili, si procederà al recupero delle somme erogate, ferme restando le sanzioni specifiche previste dalle norme vigenti.

ARTICOLO 14 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

1. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di revocare, modificare o annullare il presente Avviso pubblico, prima della scadenza dell'atto unilaterale di impegno, qualora ne ravvedesse l'opportunità per ragioni di pubblico interesse, senza che per questo i soggetti richiedenti possano vantare dei diritti nei confronti della Regione Siciliana.
2. Si precisa, altresì, che la presentazione delle domande a valere sul presente Avviso comporta l'accettazione di tutte le norme contenute nello stesso.
3. La Regione Siciliana si riserva, inoltre, la possibilità di apportare, con successivi atti, eventuali modifiche o integrazioni alle procedure descritte nel presente Avviso pubblico ed alla modulistica collegata, a seguito di future evoluzioni della normativa applicabile.

ARTICOLO 15 - CONDIZIONI DI TUTELA DELLA PRIVACY

1. Tutti i dati forniti dal beneficiario nell'ambito della presente procedura verranno trattati nel rispetto del Reg. UE n. 2016/679 e del D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.lgs. n. 10 agosto 2018, n. 101, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali". I dati personali saranno trattati per le seguenti finalità:

- registrare i dati relativi ai soggetti che intendono presentare e che presentino richieste di finanziamento all'Amministrazione regionale per la realizzazione di attività;
- realizzare attività di istruttoria e valutazione sui candidati;
- realizzare attività di verifica e controllo previste dalle normative vigenti in materia;
- inviare comunicazioni agli interessati da parte dell'Amministrazione regionale;
- realizzare indagini dirette a verificare il grado di soddisfazione degli utenti sui servizi offerti o richiesti.

2. Il Soggetto beneficiario del finanziamento è tenuto a mantenere riservati i documenti, i dati e le informazioni, su qualsiasi supporto contenuti e con qualsiasi modalità raccolti, acquisiti o trattati nella realizzazione dell'intervento, salvi quelli costituenti informazioni pubbliche o di pubblico dominio, ovvero pubblicamente conoscibili.

ARTICOLO 16 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del "Servizio X - Sistema Universitario e della Ricerca scientifica e tecnologica" del Dipartimento Regionale dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo studio.

ARTICOLO 17 - ALLEGATI

Costituiscono parte integrante dell'Avviso i seguenti allegati:

- Allegato 1 - Domanda di assegnazione della borsa di studio;
- Allegato 2 - Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del soggetto richiedente;
- Allegato 3 - Format scheda attività svolte nei due mesi;
- Allegato 4 - Format comunicazione di sospensione;
- Allegato 5 - Format comunicazione cessazione anticipata;
- Allegato 6 - Informativa privacy.

IL DIRIGENTE GENERALE
Antonio Valenti

